

Statuto.

Articolo 1 - Costituzione, sede, Fondatori

1. È costituita una fondazione denominata "Fondazione Asti Musei", con sede in Asti, Corso Alfieri civico numero 357 presso il Palazzo Mazzetti.
La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata.
2. È Fondatore Originario la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.
3. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di Fondatori Successivi, gli Enti, pubblici o privati che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Fondatore Originario, siano come tali approvati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 4.
L'ammissione dei Fondatori Successivi, di cui al successivo articolo 4, avviene mediante atto pubblico.
4. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di Partecipanti, le persone fisiche o giuridiche, gli Enti, pubblici o privati che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Fondatore Originario, siano come tali approvati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 5.

Articolo 2 - Finalità

1. La Fondazione opera prevalentemente sul territorio della Provincia di Asti.
2. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue – secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Fondatore Originario e da coloro che aderiscono alla Fondazione stessa – le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.
3. Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
 - a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali e dei beni del territorio di riferimento;
 - b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
 - c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
 - d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione e in coordinamento con gli enti e organi competenti per il turismo ed il sistema museale del territorio di riferimento;
4. La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e/o solo opportuna al proseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
 - a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, tra cui l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
 - b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
5. La Fondazione può esercitare attività di impresa, con contabilità separata, solo se direttamente strumentale ai fini statuari.
6. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta od indiretta, a favore di imprese di qualsiasi natura.
7. Al fine di perseguire le proprie finalità, la Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale ed immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statuari.
8. La Fondazione può delegare, per ragioni di efficienza e di economicità, anche in via continuativa, funzioni e servizi organizzativi, amministrativi e contabili a soggetti esterni.
9. L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui al successivo articolo 25, nonché del documento programmatico pluriennale di cui al successivo articolo 26.

Articolo 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato agli scopi statuari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

2. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalle disponibilità mobiliari ed immobiliari esistenti alla data della sua costituzione.
3. Esso si incrementa inoltre per effetto degli apporti di qualunque natura effettuati dal Fondatore Originario e/o dai Fondatori Successivi nonché dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione con espressa destinazione a incremento del Patrimonio indisponibile della Fondazione stessa.
4. Il Patrimonio disponibile è costituito:
 - a) di tutti gli accantonamenti a riserva disponibili in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e alla deliberazione dell'Assemblea Generale;
 - b) di contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.

Il Patrimonio disponibile della Fondazione è anche incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute che non siano state espressamente destinate al Patrimonio indisponibile.
5. Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all'articolo 2.2 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4 – Fondatori Successivi

1. Possono ottenere la qualifica di "Fondatori Successivi" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che - condividendo le finalità della Fondazione - contribuiscano in modo significativo all'attività e alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi. In particolare, possono ottenere la qualifica di "Fondatore Successivo" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendone le finalità, contribuiscano agli scopi della Fondazione con un contributo consistente nella prestazione di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.
2. La qualifica di "Fondatore Successivo" è conferita, su indicazione del "Fondatore Originario", dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a stabilire, con apposito regolamento, le condizioni e le modalità per l'acquisizione della relativa qualifica.
3. La qualifica di "Fondatore Successivo" dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, così come stabilito dal successivo articolo 8 del presente statuto.

Articolo 5 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, gli Enti, pubblici o privati che - condividendo le finalità della Fondazione - contribuiscano alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. La qualifica di "Partecipante" è conferita, su indicazione del "Fondatore Originario", dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a stabilire, con apposito regolamento, le condizioni e le modalità per l'acquisizione della relativa qualifica e ad individuare eventuali diverse categorie di Partecipanti.
3. La qualifica di "Partecipante" dà diritto a partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, così come stabilito dal successivo articolo 8 del presente statuto.

Articolo 6 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di "Fondatori Successivi" e "Partecipanti" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche "Partecipanti", l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - trasformazione, fusione e scissione;
 - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I "Fondatori Successivi" e gli altri "Partecipanti" possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. Il Fondatore Originario non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.
5. Nel caso in cui aderisse alla Fondazione un Ente Pubblico, sia quale Fondatore Successivo sia quale Partecipante, è consentito a tale Ente di recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento in considerazione di esigenze di preminente interesse pubblico.

Articolo 7 – Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea Generale
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
 - l'Organo di Controllo.
2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea Generale, durano in carica tre esercizi. I loro componenti durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica. I componenti degli Organi della Fondazione sono rieleggibili. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
3. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, le cariche ricoperte all'interno degli Organi della Fondazione sono a titolo gratuito. È consentito il rimborso delle spese documentate sostenute per incarichi specifici relativi all'attività della Fondazione.
4. È consentito che le riunioni di tutti gli Organi della Fondazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'Organo e colui che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 8 – Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ha funzione di alta sorveglianza del rispetto delle norme dello Statuto e del conseguimento delle finalità istituzionali ed è composta dai legali rappresentanti del Fondatore Originario e dei "Fondatori Successivi". Possono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea Generale i Partecipanti.

Articolo 9 - Competenze

1. L'Assemblea Generale delibera in merito:
 - a. alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 12;
 - b. alla nomina del Presidente, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 15;
 - c. alla nomina dell'Organo di Controllo, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 18;
 - d. all'attribuzione dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di Controllo, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 18;
 - e. alla nomina del Comitato Scientifico, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 20;
 - f. all'approvazione del documento programmatico pluriennale di cui all'articolo 26;
 - g. all'approvazione del documento programmatico annuale di cui all'articolo 25;
 - h. all'approvazione del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 24;
 - i. all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - j. alle modifiche statutarie;
 - k. alle proposte di fusione, trasformazione e scissione;
 - l. alla messa in liquidazione.

Articolo 10 - Convocazione e costituzione

1. L'Assemblea Generale è convocata, presso la sede o altro luogo nel Comune di Asti, a cura del Presidente almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del documento programmatico annuale e del bilancio consuntivo. L'Assemblea Generale può essere altresì convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta del Fondatore Originario o di due dei Fondatori Successivi.
2. L'avviso di convocazione, da inviare ai Fondatori (Originario e Successivi) a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ed e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale, conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.
3. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Fondatori, Originario e Successivi, pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.

4. Ogni Fondatore può farsi rappresentare da un altro Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Fondatore non può avere più di due deleghe.

Articolo 11 – Adunanze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione ovvero in caso di sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea Generale.
3. Il Direttore, qualora nominato e qualora non diversamente deliberato dall'Assemblea Generale, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.
4. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei votanti e ai fini dell'approvazione delle delibere è necessario il voto favorevole del Fondatore Originario. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

1. In assenza di Fondatori Successivi, il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, è composto da tre membri, designati dalla "Fondazione Cassa di Risparmio di Asti", scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza;
2. Qualora siano presenti Fondatori Successivi, il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, è composto da quattro a cinque membri. Prima di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale ne determina il numero. I componenti sono eletti dall'Assemblea Generale sulla base delle seguenti designazioni:
 - tre dalla "Fondazione Cassa di Risparmio di Asti", scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza;
 - da uno a due dai "Fondatori Successivi" sulla base degli accordi di volta in volta vigenti fra gli stessi Fondatori Successivi e il Fondatore Originario.
3. Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri nominati dall'Assemblea Generale abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità, che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, al Fondatore Originario e a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore Successivo.
4. Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e all'Organo di Controllo.
5. Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo. Il Presidente provvede a richiedere la designazione del sostituto. Qualora nell'arco del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente dell'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi, in via eccezionale, in qualunque altro luogo in Italia, anche in video e teleconferenza. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti gli intervenuti in ciascun punto di collegamento, la possibilità di ciascuno di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal caso la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Consiglio, in cui deve essere presente almeno il Presidente e colui che esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore, qualora nominato e qualora non diversamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (anche a mezzo e-mail), ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore, con qualsiasi strumento che ne attesti l'avvenuta ricezione.

5. Perché la seduta sia validamente costituita è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- a) la predisposizione, su proposta del Presidente, del documento programmatico pluriennale di cui all'articolo 26 e la trasmissione all'Assemblea Generale per il relativo esame e approvazione;
 - b) la predisposizione, su proposta del Presidente, del documento programmatico annuale di cui all'articolo 25 e la trasmissione all'Assemblea Generale per il relativo esame e approvazione;
 - c) l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 24 e la trasmissione all'Assemblea Generale per il relativo esame e approvazione;
 - d) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
 - e) l'eventuale nomina e la revoca, su proposta del Presidente e previo parere favorevole del Fondatore Originario, del Direttore nonché la determinazione del relativo compenso previo parere dell'Organo di Controllo;
 - f) l'attribuzione al Direttore, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega di poteri di amministrazione, nonché la relativa revoca.
 - g) l'eventuale nomina e la revoca, su proposta del Presidente e previo parere favorevole del Fondatore Originario, del Curatore Scientifico nonché la determinazione del relativo compenso, previo parere dell'Organo di Controllo.
 - h) l'attribuzione al Curatore Scientifico, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega di poteri di amministrazione, nonché la relativa revoca, con specifico riferimento all'ambito culturale, ed in particolare:
 - le funzioni relative alla verifica dei restauri, conservazione e sorveglianza dei beni culturali gestiti dalla Fondazione;
 - le funzioni relative alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali gestiti dalla Fondazione, nonché relative alla progettazione e programmazione di mostre ed esposizioni.

Articolo 15 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale, su designazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Asti".
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, il consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio di Amministrazione dal precedente articolo 14, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie
5. Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:
 - a) la redazione, in collaborazione con il Direttore e il Curatore Scientifico, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione:
 - del documento programmatico pluriennale di cui al successivo articolo 26;
 - del documento programmatico annuale di cui al successivo articolo 25;
 - del progetto di bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta di cui al successivo articolo 24;
 - delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
 - b) la trasmissione al Fondatore Originario e ai Fondatori Successivi dei documenti da essi eventualmente richiesti, anche singolarmente, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
 - c) la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca del Direttore e del Curatore Scientifico nonché dell'attribuzione a questi ultimi dei poteri di propria spettanza;
 - d) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.
6. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione, elegge fra i propri componenti il Vice Presidente, che in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni.

Articolo 16 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente e previo parere favorevole del Fondatore Originario, un Direttore. Il Direttore deve essere dotato di elevata competenza professionale nei settori propri di attività della Fondazione.
2. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina la durata in carica e il relativo compenso, previo parere dell'Organo di Controllo.
3. Il Direttore, qualora nominato, è posto al vertice della struttura amministrativa della Fondazione ed è dotato dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione.
5. In particolare, il Direttore, qualora nominato:
 - a. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - b. predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c. partecipa su invito del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla relativa verbalizzazione, qualora non diversamente attribuita dall'Assemblea o dal Consiglio stessi;
 - d. partecipa su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Scientifico;
 - e. coadiuva il Presidente nella redazione, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione:
 - del documento programmatico pluriennale di cui al successivo articolo 26;
 - del documento programmatico annuale di cui al successivo articolo 25;
 - del progetto di bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta di cui al successivo articolo 24;
 - delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
 - f. svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Curatore Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente e previo parere favorevole del Fondatore Originario, un Curatore Scientifico. Il Curatore scientifico deve essere dotato di elevata competenza professionale nel settore dell'arte, attività e beni culturali.
2. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina la durata in carica e il relativo compenso, previo parere dell'Organo di Controllo.
3. Il Curatore Scientifico, qualora nominato, è posto al vertice della struttura scientifica e culturale della Fondazione ed è dotato dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione.
4. In particolare, il Curatore Scientifico, qualora nominato:
 - a. partecipa su invito del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
 - b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Scientifico provvedendo alla relativa verbalizzazione, qualora non diversamente attribuita dal Comitato Scientifico stesso;
 - c. coadiuva il Presidente nella redazione, per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione:
 - del documento programmatico pluriennale di cui al successivo articolo 26;
 - del documento programmatico annuale di cui al successivo articolo 25;
 - del progetto di bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta di cui al successivo articolo 24;
 - delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
 - d. svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, tra cui:
 - le funzioni relative alla verifica dei restauri, conservazione e sorveglianza dei beni culturali gestiti dalla Fondazione;
 - le funzioni relative alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali gestiti dalla Fondazione, nonché relative alla progettazione e programmazione di mostre ed esposizioni.

Articolo 18 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, ed è nominato dall'Assemblea Generale.
2. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

3. L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.
4. All'Organo di Controllo spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea Generale in occasione della nomina, su proposta del Fondatore Originario.

Articolo 19 - Attribuzioni dell'Organo di controllo

1. All'Organo di Controllo sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 2403-bis, 2404 e 2405 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.
3. L'Organo di Controllo deve intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale
4. L'Organo di Controllo redige apposita relazione al bilancio dell'esercizio, al Documento Programmatico pluriennale e al Documento Programmatico annuale.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione, con particolare riferimento agli indirizzi scientifici e culturali nonché ai criteri generali di gestione e sviluppo delle collezioni, e programmazione delle mostre ed esposizioni.
2. Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea Generale ed è composto da non più di 12 membri, scelti tra persone di elevata competenza nel settore dell'arte, attività e beni culturali, designati paritariamente dai Fondatori, sia Originario sia Successivi. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore del Comitato Scientifico, nominato dal Comitato stesso fra i propri componenti nel corso della prima seduta utile.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico o su richiesta del Presidente della Fondazione o di almeno 3 componenti il Comitato Scientifico. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (anche a mezzo e-mail) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore, con qualsiasi strumento che ne attesti l'avvenuta ricezione.
5. Le riunioni del Comitato Scientifico sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione.
6. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare senza diritto di voto il Presidente della Fondazione e il Direttore. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa senza diritto di voto il Curatore Scientifico il quale, qualora non diversamente deliberato dal Comitato Scientifico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 21 - Requisiti Generali di Onorabilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, il Direttore e il Curatore Scientifico devono possedere i requisiti generali di onorabilità.

Articolo 22 - Requisiti Generali di Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, il Direttore e il Curatore Scientifico sono soggetti alle disposizioni in tema di incompatibilità dettate dalla legge, dall'Autorità di vigilanza e dal presente Statuto.
In particolare:
 - a. uno stesso soggetto non può esercitare all'interno degli organi della Fondazione più di una carica;
 - b. i componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari degli interventi della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi da tali soggetti designanti;
 - c. non esiste incompatibilità tra l'incarico di componente degli organi della Fondazione ed incarichi accademici anche retribuiti.
2. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità produce la decadenza dalla carica.

3. Possono assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori dei soggetti cui è attribuito il potere di designazione, nonché coloro legati a questi soggetti da rapporti di collaborazione professionale a qualsiasi titolo.

Articolo 23 - Conflitto di interesse

1. I componenti gli organi collegiali della Fondazione che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interesse con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e debbono astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.
2. Il Direttore e il Curatore Scientifico che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interesse con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e debbono astenersi dal compimento degli atti per i quali si possa configurare un conflitto di interesse.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti può essere considerato, dall'organo di appartenenza del soggetto in conflitto, e per il Direttore e il Curatore Scientifico dal Consiglio di Amministrazione, giusta causa di revoca dalla carica.

Articolo 24 – Esercizio e bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, coadiuvato dal Direttore e dal Curatore Scientifico, redige il bilancio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio, e lo trasmette all'Assemblea Generale per l'approvazione di competenza in tempo utile per il rispetto del termine di cui ai successivi commi 3 e 5.
3. L'Assemblea Generale provvede ad approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio è prorogato al 30 giugno di ogni anno.
4. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
5. I progetti di bilancio, con la Relazione sull'attività svolta e dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea Generale chiamata ad approvarli.

Articolo 25 - Documento programmatico annuale

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, coadiuvato dal Direttore e dal Curatore Scientifico, qualora nominati, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo e lo trasmette all'Assemblea Generale per l'approvazione di competenza in tempo utile per il rispetto del termine di cui al successivo comma 2.
2. L'Assemblea Generale provvede ad approvare il documento programmatico annuale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 26 - Documento programmatico pluriennale

1. Il documento programmatico pluriennale è il documento che indica, per il periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.
2. Il documento programmatico pluriennale viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore e dal Curatore Scientifico qualora nominati, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, e viene entro tale termine proposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 27 - Scioglimento

1. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
2. I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
3. I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Asti.
4. In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.